

SCHEDA N° 17
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento

I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale integrando le esistenti procedure di autorizzazione della realizzazione dell'opera.

Attraverso la VIA devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti ed indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente.

E' responsabilità del proponente fornire in forma appropriata le informazioni richieste.

Sono sottoposti alla procedura di VIA sia i progetti che rientrano nella legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, sia quelli che rientrano nel DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988 sia i progetti delle opere rientranti nelle leggi regionali. In **Allegato 1** si riporta il campo di applicazione della procedura di VIA.

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

- ministero dell'ambiente;
- ministero dei beni culturali ed ambientali;
- regione;
- opinione pubblica.

Adempimenti

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

L'impresa deve presentare il progetto per la realizzazione dell'opera più lo studio della V.I.A agli enti pubblici (ministero ambiente, ministero beni culturali e ambientali e regione) ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Modalità e tempi

1. L'impresa **presenta il progetto più lo studio della V.I.A** (effetti possibili ed immaginabili dell'opera, precauzioni e sicurezze) agli enti pubblici (ministero ambiente, ministero beni culturali e ambientali e regione). L'impresa ha anche l'obbligo di informazione e pubblicizzazione attraverso la pubblicazione, su un quotidiano

nazionale e sul quotidiano più diffuso nella regione, di un annuncio che contenga l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione.

La comunicazione agli enti pubblici e la pubblicazione dell'annuncio devono essere contemporanei.

Le indicazioni riguardanti la redazione della V.I.A. sono contenute nel DPCM del 27/12/1988.

In particolare la comunicazione deve contenere:

- indicazione della localizzazione dell'intervento;
- specificazione dei rifiuti liquidi;
- specificazione dei rifiuti solidi;
- indicazione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera;
- indicazione delle emissioni sonore prodotte dall'opera;
- indicazione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente;
- indicazione dei dispositivi di monitoraggio ambientale.

L'impresa è tenuta ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in 3 copie al Ministero dell'Ambiente e 2 rispettivamente al ministero dei beni culturali e ambientali ed alla regione interessata i seguenti atti:

- studio di impatto ambientale articolato secondo quanto descritto nel DPCM del 27/12/1988;
- gli elaborati del progetto;
- una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici;
- la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.1, comma 1, del Presidente del consiglio dei ministri n. 377/1988.

2 Istruttoria regionale. Gli uffici regionali provvedono a trasmettere al ministero per l'ambiente una comunicazione del deposito dello studio d'impatto e si attivano per ottenere i pareri di tutti gli enti locali coinvolti. A tal fine è convocata una conferenza di concertazione. La determinazione della conferenza si configura quale proposta di deliberazione della giunta regionale.

3 Parere regionale. La giunta regionale delibera il parere sullo studio d'impatto e lo trasmette al ministero dell'ambiente.

4 L'istruttoria e la formulazione del parere è fatta da una **Commissione per la VIA** che emette un giudizio motivato. Il parere sulla compatibilità ambientale, denominato "giudizio di compatibilità ambientale", è obbligatorio e vincolante, e può essere:

- positivo, generalmente con prescrizioni di carattere tecnico riguardanti le specifiche progettuali, la realizzazione o la gestione;
- interlocutorio negativo per carenza della documentazione presentata; in tal caso il parere comprende i dati od informazioni necessari per integrare la documentazione richiesta;
- negativo.

Solo una deliberazione del Consiglio dei ministri può modificare il giudizio di compatibilità ambientale.

2 Giudizio di valutazione d'impatto ambientale. Il ministero dell'ambiente esprime il giudizio d'impatto ambientale anche sulla base del parere espresso dalla regione.

Oneri

Nessuno

Validità

Pur decadere solo nel caso di rifacimenti parziali o totali dell'opera dai quali ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente differenti.

Scadenza

Nessuna

Rinnovi

Nessuno, tranne nel caso che da rifacimenti totali o parziali dell'opera ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella iniziale.

Sanzioni

Nessuna

Norme comunitarie

- Direttiva 85/337/CEE

Norme nazionali

- LEGGE 349 del 8/7/1986 artt. 1,2
- DPCM 377 del 10/8/1988;
- DPCM del 27/12/1988 ;
- LEGGE 640 del 3/11/94
- DPR 12/4/1996

Norme regionali

- Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" (Provincia autonoma di Trento)
- Legge regionale 7 settembre 1990, n.43 "Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale"
- Regolamento di esecuzione (Decreto Presidente della Giunta regionale) "Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale. Approvazione"
- Legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (Valle d'Aosta)
- Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27 "Costituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (Provincia autonoma di Bolzano)
- Legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" (Liguria)

- Legge regionale 19 dicembre 1994, n. 47 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente” (Basilicata)
- Legge regionale 18 aprile 1995, n. 68 “Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale” (Toscana)
- Legge regionale 23 settembre 1977, n. 112 “Norme varanti per il recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996” (Abruzzo)

Regolamenti

Documentazione e testi integrali

Allegato 1

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA A LIVELLO NAZIONALE

D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377

- Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi
- Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica)
- Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi
- Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio
- Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t
- Impianti chimici integrati
- Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m
- Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t
- Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra
- Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc

Legge 4 agosto 1990, n. 240 (art. 4, comma 1, D.Lgs. 475/1994)

- Interporti

Legge 29 novembre 1990, n. 380

- Sistema idroviario padano-veneto

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100

- Impianti per la produzione del biossido di titanio

Legge 26 febbraio 1992, n. 211, Sistemi di trasporto rapido di massa

- Programmi di intervento e accordi di programma nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

Legge 28 febbraio 1992, n. 220, Interventi per la difesa del mare

- Terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose
- Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi, che trasportano idrocarburi e sostanze pericolose
- Condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose
- Sfruttamento minerario piattaforma continentale

D.P.R. 27 aprile 1992

- Elettrodotti aerei esterni con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e lunghezza superiore a 15 km

Legge 5 gennaio 1994, n. 36, Disposizioni In materia di risorse idriche (art. 17, comma 6)

- Opere e interventi per il trasferimento di acqua di tre Regioni o bacini idrografici

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526 (art. 2, comma 3, legge 91/1991)

- Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Legge 31 maggio 1995, n. 206 (art. 2-bis)

- Coltivazione di giacimenti di idrocarburi in Alto Adriatico

Legge 23 maggio 1997, n. 135

- Interventi urgenti per l'occupazione

LEGGI REGIONALI

Provincia autonoma di Trento

- Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

Regione Friuli-Venezia Giulia

- Legge regionale 7 settembre 1990, n.43 "Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale"
- Regolamento di esecuzione (Decreto Presidente della Giunta regionale) "Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale. Approvazione"

Regione autonoma Valle d'Aosta

- Legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"

Provincia autonoma di Bolzano

- Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27 "Costituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"

Regione Liguria

- Legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"

Regione Basilicata

- Legge regionale 19 dicembre 1994, n. 47 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente"

Regione Toscana

- Legge regionale 18 aprile 1995, n. 68 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale"

Regione Abruzzo

- Legge regionale 23 settembre 1977, n. 112 "Norme varanti per il recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996"